Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 5 agosto 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8503

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.360 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 16 maggio 1963 registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1963 registro n. 44 Difesa-Esercito, foglio n. 255

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con il decreto in testa a ciascuno indicato:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n 159 Bollettino Ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine: 519, 630, 543, 549, 600, 463, 468, 631:

BONETTO Giacomo, da Paesana (Cuneo), caporal maggiore;

BRAMERIO Ulisse, da Pavia, caporal maggiore;

CAMPOCCI (non CAMPOCCIO) Giuseppe, da Aidone (Caltanissetta), sergente maggiore;

GIUGANINO Angelo, da Spoleto, maresciallo;

LOMAGLIO Francesco, da Bitonto (Bari), sergente maggiore;

PLATANIA Giuseppe, da Acireale (Catania), tenente;

TENTARELLI Filiberto, da Giulianova (Teramo), sergente maggiore;

VENIER Umberto, da Pordenone (Udine), sergente.

Regio decreto 28 dicembre 1913, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1914, registro n. 47, foglio n. 53 Bollettino Ufficiale 1913, dispensa 60, pagina 1270:

VEROI Giacomo, da Verona, tenente.

Regio decreto 5 giugno 1915, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1915, registro n. 53, foglio n. 199 Bollettino Ufficiale 1915, dispensa 31, pag. 1115:

GRECO Alfredo, da Palomonte (Salerno), sottotenente medico

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 50 Bollettino Ufficiale 1916, dispense 76-73, pagine 4230, 4114:

BITOCCO Guglielmo, da Roma, sottotenente;

GARZOLINI Giuseppe, da Alzate di Momo (Novara), caporale.

Decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1916, registro n. 22, foglio n. 204 Bollettino Ufficiale 1916, dispensa 88, pagine: 5018, 5031:

ASTIRITI Luigi, da Catanzaro, sottotenente;

GIANFORTI Rosario, da Mistretta (Messina), soldato.

Decreto luogotenenziale 15 ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1916, registro n. 23, foglio n. 6 Bollettino Ufficiale 1916, dispensa 92, pagina 5411:

BATTAGLIA Ignazio, da Ostiano (Cremona), caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1916, registro n. 28, foglio n. 43 Bollettino Ufficiale 1916, dispensa 100, pagine: 6076, 6084, 6104.

ALIE' Teodoro Primo, da Taceno (Como), sottotenente;

CASSINA Francesco, da Piazza S. Stefano (Como), caporal maggiore;

SALLUSTIO Raffaele, da Bari, soldato.

Decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1916, registro n. 29, foglio n. 70 Bollettino Ufficiale 1916, dispensa 106, pagina 6597:

ROSSI Domenico, da Rottofreno (Piacenza), soldato.

Decreto luogotenenziale 1° febbraio 1917, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1917, registro n. 38, foglio n. 37 - Bollettino Ufficiale 1917, dispensa 12, pagine: 994, 1004, 1006.

LENUZZA Angelo, da Salerno, caporal maggiore;

RAFFO Vespasiano, da Orbetello (Grosseto), soldato;

SAMMARITANI Angelo, da Rimini, caporale.

Decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1917, registro n. 48, foglio n. 7 Bollettino Ufficiale 1917, dispensa 36, pagine: 3271, 3276, 3285:

ANDREI Oreste, da Carrara, sottotenente;

CIRPIANI Alfredo, da Imola, soldato;

ROELLO Giovanni, da Firenze, sottotenente medico.

Decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1917, registro n. 56, foglio n. 300 Bollettino Ufficiale 1917, dispensa 60, pagine: 5107, 5110:

BROSIO Edoardo, da Asti, sergente;

CELLINI Ignazio, da Casarano (Lecce), soldato.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59, foglio n. 292 Bollettino Ufficiale 1917, dispensa 68, pagine: 5759, 5777, 5779:

GENOCCHI Gaetano, da Napoli, tenente;

ROSSINI Angelo, da Pontevico (Brescia), soldato;

SISTI Giovanni, da Alviano (Perugia), vice brigadiere CC.

Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1917, registro n. 64, foglio n. 303 Bollettino Ufficiale 1917, dispensa 79, pagine: 6576, 6579, 6587, 6592:

FEDERICI Luigi, da Imperia, tenente;

GHISONI Angelo, da Pavia, soldato;

PANONE Luigi, da Barisciano (L'Aquila), carabiniere;

ROSSI Antonio, da Acqualagna (Pesaro), caporale.

Decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 18 foglio n. 228 Bollettino Ufficiale 1918, dispensa 32, pagina 2568:

MANZO Nunziante, da Vietri sul Mare (Salerno), soldato.

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(6826)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1962.

Nomina della Commissione prevista dall'art. 7, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, per l'inquadramento del personale militare, contemplato dall'art. 6 del decreto stesso nel ruolo del personale civile ausiliario degli Istituti di incremento ippico di cui alla tabella C annessa al decreto presidenziale citato.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 549, sulla riforma dei Depositi cavalli stalloni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, relativo alla istituzione nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei ruoli del personale civile degli Istituti di incremento ippico di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto stesso, in sostituzione dei ruoli del personale militare dei Depositi cavalli stalloni di cui ai regi decreti 4 maggio 1924, n. 966; 18 febbraio 1932, n. 166; 20 gennaio 1927, n. 119 ed alla legge 9 maggio 1940, n. 368, soppressi dall'art. 1 della citata legge 30 giugno 1954, n. 549;

Visto il giudicato della VI sezione del Consiglio di Stato n. 992 del 1° marzo 1961, che in sede giurisdizionale e in accoglimento del ricorso prodotto da alcuni interessati, ha annullato il decreto ministeriale del 5 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1957, registro n. 4, foglio n. 195, relativo all'inquadramento del personale militare nei ruoli del personale civile degli Istituti di incremento ippico predetti, effettuato dalla Commissione nominata con decreto ministeriale del 20 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1956, registro n. 14, foglio n. 25,

Ritenuta la necessità di costituire una nuova Commissione con le modalità previste dall'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, per il nuovo inquadramento del personale militare contemplato dall'art. 6 del decreto presidenziale citato, nel ruolo del personale ausiliario risultante dalla tabella *C* annessa al decreto presidenziale predetto:

Viste le lettere n. 11417 in data 6 aprile 1962 del Ministero della difesa, Gabinetto del Ministro e numero 115502 in data 5 aprile 1962 del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, con le quali a norma dell'art. 7 del citato decreto presidenziale vengono designati a far parte dell'anzidetta Commissione, rispettivamente il consigliere di 1ª classe dottor Aniello Taurisano ed il direttore di divisione dottor Vitaliano Romeo;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ed in particolare gli articoli 1 e 9;

Ritenuta l'opportunità di attribuire ai componenti ed al segretario della Commissione anzidetta il compenso previsto dall'art. 1 del citato decreto presidenziale 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione prevista dall'art. 7, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, per l'inquadramento del personale militare, contemplato dall'art. 6 del decreto stesso, nel ruolo del personale ausiliario di cui alla tabella *C* annessa al decreto presidenziale citato, è così costituita:

Presidente:

Pagniello dott Domenico, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Vitaliano dott. Romeo, direttore di divisione del Ministero del tesoro,

Sciortino col. Giuseppe, ispettore capo dell'Istituto d'incremento ippico di Crema;

Salis dott. Flavio, direttore di sezione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Taurisano dott Aniello, consigliere di 1ª classe del Ministero della difesa.

Segretario:

Delli Colli dott.ssa Ottavia, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario di Commissione verrà corrisposto il compenso previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e, qualora competa, il normale trattamento economico di missione di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1962

Il Ministro: RUMOR

(7190)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1963.

Estensione dell'assistenza E.N.P.A.S. al personale assunto con contratto a termini, rinnovabile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero del turismo e dello spettacolo per i servizi che richiedono prestazioni con carattere di continuità.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'articolo 3, lettera *e*), della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, sull'istituzione di un Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali;

Visto gli articoli 1 e 2 della legge 23 giugno 1961, n. 520, che attribuiscono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro del turismo e dello spettacolo la facoltà di avvalersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per l'esplicazione di attività specializzate inerenti ai rispettivi servizi;

Decreta:

Le prestazioni corrisposte dalla Gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali sono estese al personale assunto con contratto a termine rinnovabile dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri e dal Ministero del turismo e dello spettacolo per i servizi che richiedono prestazioni con carattere di continuità, raggruppato in una delle seguenti categorie:

gruppo 1°: redattori, recensori, commentatori, traduttori, interpreti, speakers, stenointerpreti e intercettatori, esperti statistici, bibliografici, musicali e cinematografici, esperti per pubblicità turistica;

gruppo 2°: stenografi d'ufficio e redazionali, esperti fonografici, fototecnici, cinetecnici, radiotecnici, vetrinisti, aiuto vetrinisti, schedaristi;

gruppo 3°: operatori dei vari sistemi di scrittura multipla, operatori meccanografici e operatori cinematografici di cabina.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1963

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1963
Registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 156

(7217)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1963.

Declassificazione da provinciale e classifica a comunale del tronco stradale già appartenente alla strada provinciale « Varese-Como » fra le progressive km. 3 + 650 e km. 4 + 100 in comune di Varese.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera 21 luglio 1962, n. 14211/9574, con la quale l'Amministrazione provinciale di Varese ha chiesto che ai sensi della citata legge n. 126, sia declassificato da provinciale a comunale il tronco di strada già appartenente alla strada provinciale « Varese-Como » che si innesta fra la progressiva km. 3 + 650 e km. 4 + 100 con lo sviluppo di m. 495;

Visto il voto 25 maggio 1963, n. 1120, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che il suddetto tronco stradale può essere declassificato da provinciale e classificato comunale ai sensi della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tronco stradale di cui alle premesse è declassificato da provinciale e classificato comunale ed è incluso nell'elenco delle strade del comune di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1963

Il Ministro: SULLO

(7196)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1963.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Novara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Novara numero 3/8500 datata 19 giugno 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito ad altra sede, il dott. Carucci Anastasio, presidente della citata Commissione con il dott. Crea Gaetano, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Crea Gaetano è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Novara in sostituzione del dott. Carucci Anastasio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7234)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1963.

Modificazioni alla composizione del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, che modifica le precedenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 luglio 1963, concernente la composizione del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Considerato che il dott. Felice Di Falco, direttore generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero, a seguito della sua cessazione dall'incarico di capo di Gabinetto del Ministero del bilancio, è stato nuovamente preposto a dirigere la citata Direzione generale;

Considerato che il dott. Vincenzo Loreto, direttore generale del Ministero del commercio con l'estero, a seguito della sua cessazione dall'incarico di capo di

Gabinetto di detto Dicastero, è stato preposto a dirigere la Direzione generale del personale e degli affari generali del predetto Dicastero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Felice Di Falco, direttore generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero, è nominato membro effettivo del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, in sostituzione del dott. Beniamino Miozzi, già reggente la predetta Direzione generale.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Loreto, direttore generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero, è nominato membro effettivo del predetto Comitato, in sostituzione del dott. Mario Pugliesi, già reggente la predetta Direzione generale.

Art. 3.

Il dott. Mario Pugliesi, ispettore generale nella Direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero, è nominato membro supplente del citato Comitato, in caso di assenza o di impedimento del dott. Vincenzo Loreto, in sostituzione del dott. Piero Petrassi, direttore di sezione del Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

(7139)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 del contratto collettivo 31 luglio 1938, per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1950, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Venezia;

Vista la nota n. 99/15601 del 28 marzo 1963, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia comunica che l'Associazione degli industriali locale, ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante dott. Carlo Alberto Rolla, con il dott. Gian Pietro Perdon;

Decreta:

Il dott. Gian Pietro Perdon è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Venezia in sostituzione del dott. Carlo Alberto Rolla.

Roma, addì 22 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7213)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1963.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione 15 ottobre 1962, n. 130, della Amministrazione provinciale di Ancona, concernente la provincializzazione della strada comunale Ancona-Montesicuro-Offagna;

Visto il voto in data 18 giugno 1963, n. 1284, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge;

Ritenuto che la suddetta strada, della lunghezza di km. 14+200, può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 4 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « Ancona-Montesicuro-Offagna » della lunghezza di km. 14+200, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 luglio 1963

Il Ministro: SULLO

(7194)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1963.

Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Viste le deliberazioni in data 9 maggio 1962, numeri 238, 239 e 240, con le quali l'Amministrazione provinciale di Perugia ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali delle strade di bonifica: Petrignano-Bastiola; Capitan Loreto-Cannara; Cascia-Pian di Chiavano-Terzone;

Visto il voto n. 1319 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 18 giugno 1963, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali delle strade in parola;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dall'art. 4 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Le strade di bonifica denominate Petrignano-Bastiola di km. 3,285; Capitan Loreto-Cannara di km. 6,400; Cascia-Pian di Chiavano-Terzone di km. 16,100 per una lunghezza di km. 25,785, sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1963

Il Ministro: SULLO

(7193)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 5 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1963, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 294

Il decreto del Presidente della Repubblica, adottato il 9 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1949, registro n. 26, foglio n. 185, viene rettificato come segue:

La data del «6 febbraio 1944» apposta in calce alla motivazione della ricompensa concessa alla memoria del brigadiere dei carabinieri Alberto Araldi viene rettificata in «6 febbraio 1945».

(6542)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 6 luglio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor France Presetnik, Console di Jugoslavia a Milano.

In data 6 luglio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Icilio Seppili, Console onorario di Haiti a Trieste.

In data 6 luglio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Rudolf Janhuba, Console generale di Jugoslavia a Trieste, con giurisdizione sulle provincie del Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e sul Territorio di Trieste.

In data 6 luglio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Paulo Augusto Cotrim Rodrigues Pereira, Console del Brasile a Trieste, con giurisdizione sul Territorio di Trieste, sulle Regioni del Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e sulla provincia di Ferrara.

In data 6 luglio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Richard L. Springer, Console degli Stati Uniti d'America a Firenze.

In data 6 luglio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Lucy N. Johansen, Vice console degli Stati Uniti d'America a Torino.

In data 6 luglio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor George L. Kinter, Console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(7208)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 2 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1963, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 94, in conformità al parere del Consiglio di Stato 31 gennaio 1963, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 6 marzo 1961 dal sig. Caccavo Samuele di Canosa di Puglia avverso il provvedimento della Commissione provinciale per l'artigianato di Bari in data 17 gennaio 1961, con il quale non è stata accolta la domanda di iscrizione, a partire dal 1957, negli elenchi degli artigiani assicurati contro le malattie e per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

(7209)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*).

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 351 mod. 241 D.P. — Data: 22 giugno 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Palermo — Intestazione: Salamone Filippa, nata in San Giuseppe Jato il 14 dicembre 1919 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 886 mod. 243 D.P. — Data: 7 aprile 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione della tesoreria provinciale dello Stato di Genova — Intestazione: Primodella Rupe, nato a Genova il 15 aprile 1925 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 mod. 241 D.P. — Data: 18 luglio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Vercelli — Intestazione: Cassa di Risparmio di Biella — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 11.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 mod. 241 D.P. — Data: 19 settembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Matera — Intestazione: Giocoli Maria Teresa, nata a Pisticci il 4 febbraio 1912 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 53.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3800 mod. 25-A D.P. — Data: 8 ottobre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Cappelli Dorino, nato a Berberino di Mugello il 6 marzo 1897 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 14.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 mod. 243 — Data: 6 luglio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Palermo — Intestazione: Spadafora Agata fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5746,80.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9849 mod. 25-A D.P. — Data: 17 gennaio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.G. D.P. — Intestazione: Bellofiore Michelangelo, nato a Ferla il 23 novembre 1923 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 giugno 1963

Il direttore generale: GRECO

(6343)

Smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 2

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta semestrale, relativo al certificato qui appresso descritto a favore di «Casapieri Roberto, nato a Livorno il 18 febbraio 1943, minore sotto la patria potestà del padre Gino, nato a Livorno il 27 gennaio 1903 ed ivi domiciliato»:

B.T.P. 5 % 1966 n. 314 di L. 1.100.000, cap. nom.
cedola di scadenza: 1° ottobre 1962
rendita semestrale: L. 27.500.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sul tagliando suddetto.

Il direttore generale: GRECO

(7241)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami a otto posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto, riservato a periti « chimici industriali ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione in data 17 maggio 1963, con la quale il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha autorizzato l'indizione di un concorso per esami a otto posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto dell'Amministrazione medesima, riservato ai candidati forniti del diploma di abilitazione tecnica industriale, specialità « chimici industriali », ed ha altresì determinato il programma di esame del concorso stesso.

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a otto posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di abilitazione tecnica industriale, specialità « chimici industriali ».

Sono ritenuti validi anche i titoli di studio corrispondenti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici:

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ad anni 25 compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite masimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, numero 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93,

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i conazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

6) il limite massimo di età è elevato ad anni quaranta per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione raziale;

7) il limite massimo di età è elevato ad anni quarantacinque per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi altra forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

8) il limite massimo di età è infine elevato fino a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 5 genaio 1955, n. 14 e per le altre categorie di mutilati ed invalidi previste dalla legge stessa nonchè per i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato B al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, per quelli di ruolo aggiunto e per gli operai di ruolo dello Stato.

Si prescinde, altresì, dal detto limite per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, inidirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

di essere in possesso del titolo di studio prescritto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, da cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato della autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

E) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

F) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, detto certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio e mutilati ed invalidi civili il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estrato dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal Comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) ed *E*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati, a comprova dell'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti indicati nel successivo art. 8.

Art. 7.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di Polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite di età)

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei mutilati e invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi con prole e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da Enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti unversitari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa, su carta bollata, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953, dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n 202860/od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del Tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla Direzione provinciale del Tesoro competente;

f) i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, da cui risulti il numero di iscrizione nel ruolo dei mutilati e degli invalidi civili;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono; se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un attestazione in carta bollata, del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovrano produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, rilasciato in carta da bollo dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizo prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

t) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego,

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto d'istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove d'esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

Prove d'esame e formazione della graduatoria di merito

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una orale e verteranno sulle materie indicate nel programma di cui all'allegato *A*.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Amministra-

strazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 211 oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e l'assegno temporaneo mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 30.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 14.

Nomina della Commissione esaminatrice e diario delle prove d'esame

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1963
Registro n. 12 Monopoli, foglio n. 278. — MONACELLI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Titolo di studio: diploma di perito industriale, specialità « Chimici industriali ».

PROVE SCRITTE

Parte prima

Analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

Analisi chimica quantitativa comprendente una determinazione e relazione scritta sui risultati ottenuti.

Parte seconda

Chimica generale: Fenomeni fisici e chimici; corpi semplici e composti; leggi fondamentali della chimica; atomi e molecole; peso atomico e molecolare; valenza; simboli formule ed equazioni chimiche; metalli e metalloidi; calcoli stechiometrici; leggi sui gas; soluzioni sature, soluzioni diluite; pressione osmotica; crioscopia ed ebulioscopia; grado di dissociazione; prodotto di solubilità; neutralizzazione; idrolisi; dissociazione elettrolitica; pH; leggi di Faraday; migrazione degli ioni; conducibilità degli elettroliti; forza elettromotrice.

Chimica inorganica: Idrogeno; ossigeno; ozono; alogeni e relativi sali; acido cloridrico; zolfo e derivati, acidi e sali; azoto; fosforo e fosfati; arsenico; antimonio e bismuto; carbonio; silicio; boro; metalli alcalini; metalli alcalino terrosi; magnesio; zinco; rame e mercurio; alluminio; stagno e piombo; manganese; ferro e nichelio.

Chimica organica: Analisi; isomeria;; serie grassa e principali composti; serie aromatica e principali composti.

Analisi tecniche Analisi delle acque per uso industriale; analisi dei gas; analisi dei combustibili; analisi delle sostanze grasse e derivati, vernici e gomme; analisi elettrolitiche dei metalli.

Chimica industriale: Acque; depurazione delle acque per le diverse industrie; sistemi di depurazione; distillazione delle acque.

Industria del cloro e dell'acido cloridrico; industria dello zolfo; anidride solforosa e acido solforico.

Industria dell'ammoniaca e dell'acido nitrico.

Silicio; industria vetraria e dei materiali refrattari.

Potassio; concimi potassici.

Calcio; industria delle calci e dei cementi; industria del gesso;

Ferro; minerali di ferro; processi d'estrazione e prodotti siderurgici; produzione dell'acciaio.

Impianti chimici: Generalità sugli impianti adoperati nell'industria chimica e sulla loro resistenza; cenni sui mezzi di trasporto dei materiali solidi e liquidi; vari tipi di pompe e criterio d'impiego in relazione alla pressione, portata e natura dei liquidi; apparecchi per evaporazione, distillazione, refrigerazione, essiccazione e liscivazione.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sui seguenti argomenti:

1) Elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2) Nozioni sullo statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 14 giugno 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi in carta da bollo alla:

Direzione generale dei monopoli di Stato
Direzione centrale affari generali e personale Piazza Mastai n. 11. — ROMA

Il sottoscritto .
nato a (provincia di . .)
il (1) e residente
in . .(prov. . .)
via N. chiede di essere ammesso al concorso a otto posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2) di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di abilitazione tecnica industriale, specialità « chimici industriali », conseguito presso l'Istituto tecnico .
in data . . .. e per quanto riguarda gli obblighi militari, di . .
(4) . . . .
(5) .

Il sottoscritto, dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . li . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

V.: per l'autenticità della firma del sig. . . . . .
(6) . . . .

(1) Per fruire dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole, con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; assistente universitario; licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali; dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudizaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) L'aspirante indichi gli enventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

(6890)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a sei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale civile della carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del suddetto testo unico n. 3;

Vista la legge 22 ottobre 1961, n. 1143, riguardante integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerata la necessità di bandire un concorso per titoli a sei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale civile della carriera ausiliaria del Ministero della difesa-Aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a sei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale civile della carriera ausiliaria, nel Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°;

b) essere cittadini italiani;

c) aver tenuto buona condotta morale e civile;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (quinta elementare);

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Possesso dei requisiti prescritti

I requisiti prescritti agli articoli 1 e 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti potrà essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro per la difesa.

Art. 4.

Elevazione del limite di età

Il limite massimo di età di 32 anni è elevato:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni suddette si cumulano con le altre previste dal presente articolo, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni;

2) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine;

3) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

4) ad anni 40, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni;

5) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati od invalidi per servizio e, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, per il personale licenziato dagli enti soppressi.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indicante esattamente le generalità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (Allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio, la scuola presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno inoltre:

a) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni, ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno. I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi;

b) indicare l'Amministrazione statale di appartenenza, nonchè la categoria, la qualifica e la data di assunzione in servizio;

c) dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, oppure essere munita del visto del capo dell'ufficio nel quale presta servizio.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dal primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Documenti da allegarsi alle domande

I candidati dovranno allegare alla domanda:

il certificato di compimento degli studi elementari o copia autentica di esso su carta da bollo da L. 200;

i dipendenti dei ruoli aggiunti dovranno anche presentare copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 200, rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza e contenente l'indicazione delle qualifiche riportate;

i dipendenti non di ruolo, invece, allegheranno un certificato, in carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza, da cui risulti la data di inizio, la durata, la natura del servizio e le qualifiche riportate;

i coniugati, i vedovi con prole, dovranno presentare lo stato di famiglia, in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati tutti gli altri documenti che, a giudizio dell'aspirante, possono costituire titolo valutabile ai fini del concorso e che sono utili a dimostrare la sua specifica idoneità al posto cui aspira (ad esempio i titoli di studio e i certificati attestanti prestazioni di servizio alle dipendenze dello Stato o di Enti locali).

Art. 7.

Composizione della Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri, tutti funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Aeronautica con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2ª classe o a segretario.

Per lo svolgimento dei lavori della Commissione saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Valutazione dei titoli e prova pratica

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punto che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non potrà essere superiore ai cinque decimi, in relazione ai titoli dal medesimo prodotti. Sottoporrà, quindi, i candidati ad una prova pratica di scrittura sotto dettato della quale verrà comunicato tempestivamente il giorno e la sede.

Per essere ammessi a sostenere detta prova, i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

In relazione all'esito della prova pratica la Commissione attribuirà ai singoli un punto — espresso in decimi — che, sommato al precedente, costituirà la votazione complessiva.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nelle votazioni complessive.

Art. 9.

Titoli di preferenza o di precedenza

Nella formazione della graduatoria saranno tenuti presenti, a parità di merito, i titoli preferenziali stabiliti dalle disposizioni vigenti.

A tal fine i candidati che risultino idonei saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili), entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che abbiano preso parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata loro riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali, ovvero dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazioni, su carta da bollo da L. 200, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, gli orfani mediante certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato in carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio.

I decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare dovranno presentare, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

Art. 10.

Graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Presentazione dei documenti

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria (esclusi gli aventi la qualifica di dipendenti statali dei ruoli aggiunti, per i quali saranno ritenuti sufficienti i documenti di cui al precedente art. 6, già prodotti dagli interessati) dovranno far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato su carta da bollo da L. 200 dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) in carta da bollo da L. 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi gli abili arruolati, dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 200 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare);

6) certificato di sana e robusta costituzione fisica (rilasciato su carta da bollo da L. 200 da un medico militare, oppure dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza) dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni e difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per causa di servizio dovranno invece, presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza che contenga l'indicazione della natura e del grado della invalidità con la dichiarazione che le loro condizioni fisiche li rendono idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non sono tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 12.

Esenzione dal bollo

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità potranno produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 6) del precedente art. 11, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Detto attestato dovrà essere prodotto insieme ai documenti.

Art. 13.

Proroga del termine di presentazione dei documenti

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 11 un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per la eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.

Visita medica di controllo

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 15.

Nomina in prova dei vincitori del concorso e trattamento economico

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati inservienti in prova per la durata di mesi sei, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero del periodo di prova, e avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale (coeff. 142) della carriera del personale ausiliario a meno che non provengono dal personale non di ruolo nel qual caso competerà loro il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

I medesimi, al termine del predetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.

Rimborso spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza, non compete alcun rimborso spese.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 17.

Obbligo di assunzione in servizio

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari, senza bisogno di diffida.

Art. 18.

Rinvio ad altre norme

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1963

p. Il Ministro: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1963
Registro n. 22 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 219

ALLEGATO *A*

(Scheda esemplificativa della domanda di ammissione da redigersi su carta da L. 200

Al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale dei personali civili e degli affari generali 1° Reparto Divisione 1ª - Sezione 1ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . .
residente in (provincia di .)
via n. chiede di essere ammesso al concorso per titoli a sei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero difesa-Aeronautica.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a (provincia di
il .

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) . .

4) non ha riportato condanne penali (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:

7) ha diritto (3) all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando, perchè

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso Enti aeronautici;

9) di essere attualmente alle dipendenze dell'Amministrazione con la qualifica di in servizio presso l'ufficio di (4)

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data Firma (5)

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati aventi rapporto d'impiego con la pubblica Amministrazione.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6698)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso a sessanta posti di alunno d'ordine, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 29 dell'11 novembre 1962.

Ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero affari esteri sono stati riportati i decreti ministeriali n. 01407, n. 01408 e n. 01409 rispettivamente del 2 aprile 1963, del 2 aprile 1963 e 3 aprile 1963, registrati alla Corte dei conti in data 9 luglio 1963, relativi alla graduatoria di merito ed alla nomina dei vincitori del concorso suindicato.

(7103)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a quattro posti di vice segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato agli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1962, registro n. 5, Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 382, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 302 del 27 novembre 1962, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quattro posti di vice segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato agli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 5960 del 7 maggio 1963;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a quattro posti di vice segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato agli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, è composta come segue:

Presidente:

Amendola dott. Marcello, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Membri:

Cristini dott. Vittorio, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Orga dott. Luigi, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Paolini prof. Antonio, titolare di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Leonetti prof. Donato, titolare di ragioneria nell'istituto tecnico commerciale « L. Da Vinci » di Roma.

Segretario:

Maffettone dott. Alberto, consigliere di 2ª classe nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963
Registro n. 7, foglio n. 281

(7211)

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a trenta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1962, registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 225, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 206 de 16 agosto 1962 con il quale è stato bandito un concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1963, registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 311, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1963, in corso di registrazione, con il quale il prof. Franco Guidotti è stato sostituito con il prof. Vincenzo Sinagra;

Considerato che il prof. Vincenzo Sinagra ha rinunciato all'incarico conferitogli con il predetto decreto;

Visto il telegramma del Ministero della pubblica istruzione, in data 9 febbraio 1963, con il quale, in sostituzione del professor Sinagra, è stato designato il prof. Rosario Mazzoni, libero docente di diritto commerciale nell'Università di Roma;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il prof. Vincenzo Sinagra, che ha rinunciato all'incarico, è sostituito nella Commissione giudicatrice del concorso a trenta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 6 febbraio 1962, con il prof. Rosario Mazzoni, libero docente di diritto commerciale nell'Università di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1963
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 339

(7212)

Dichiarazione diserzione concorso per esami ad un posto di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato agli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1962, registro n. 5, Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 382, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato agli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso Amministrazioni dello Stato;

Considerato che i due soli candidati che hanno presentato domanda di ammissione all'anzidetto concorso sono stati esclusi perchè non rivestivano la qualifica di impiegati civili non di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio presso Amministrazioni dello Stato;

Ritenuto, conseguentemente, di dover dichiarare deserto il concorso di che trattasi;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso per esami, riservato agli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, ad un posto di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 11 luglio 1962, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1963
Registro n. 7, foglio n. 60

(7214)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Sostituzione del presidente della Comissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Nuoro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2021 del 3 novembre 1962, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso per un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Nuoro al 1° marzo 1962;

Vista la lettera n. 33404/3, in data 20 luglio 1963, del prefetto di Nuoro, con la quale si designa, in qualità di presidente della Commissione, il dott. Riccardo Cordova, vice prefetto vicario, in sostituzione del dott. Silvio Gabriele, trasferito ad altra sede;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente dallla Repubblicia 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Riccardo Cordova, vice prefetto vicario, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione del dott. Silvio Gabriele, trasferito ad altra sede.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decerto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio.

Nuoro, addì 25 luglio 1963

Il veterinario provinciale: CARATI

(7226)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.